



CONFEDERAZIONE  
NAZIONALE  
MISERICORDIE D'ITALIA

Firenze, 9 aprile 2020

***A Tutte le Misericordie***

***E.P.C.***

***A Tutti gli Organi Confederali  
Alle Articolazioni Territoriali***

**Oggetto: Aggiornamenti di carattere amministrativo relativi all'emanazione dei provvedimenti normativi legati all' "Emergenza Coronavirus".**

Carissimi,

facendo seguito alla precedente comunicazione del 19, 25 marzo e 6 aprile, vi segnaliamo gli aggiornamenti di carattere amministrativo contenuti nei provvedimenti normativi di recente emanazione:

- **Regione Toscana: slitta al 31 ottobre il termine di revisione annuale dei registri regionali**  
La Regione – attraverso una comunicazione inviata ai Comuni capoluogo - ha **differito al 31 ottobre 2020** i termini per la revisione annuale per le associazioni iscritte nei registri regionali. Il differimento si è reso necessario anche per rendere coerente il termine di revisione dei registri con quanto prescritto dal DL 18/2020 "Cura Italia" che, come noto, **posticipa al 31 ottobre 2020 l'approvazione dei bilanci e l'adeguamento degli statuti.**
- **Modalità di riunione degli organi sociali:** durante tutto il periodo emergenziale, ad oggi fino al 31 luglio 2020, l'articolo 73 comma 4 del decreto "Cura Italia" ha previsto, anche quando tale modalità non sia espressamente prevista negli statuti e nei regolamenti associativi, la possibilità di svolgere le riunioni degli organi sociali (assemblea, direttivo, organo di controllo, ecc..) tramite modalità in **videoconferenza**. A tal fine possano essere utilizzati i vari applicativi a disposizione quali GoToMeeting, Hangout, Skype, Zoom, Teamlink, ecc. La norma prevede che siano salvaguardati il rispetto di criteri di **"trasparenza"** e **"tracciabilità"**



previamente fissati e che siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, nonché sia data adeguata pubblicità delle sedute secondo le modalità individuate da ciascun ente. Qualora l'associazione non abbia previamente individuato le modalità per le riunioni in videoconferenza è necessario che le stesse siano definite con apposita delibera dell'organo di cui si tratta.

A tal fine sarà necessario che:

- il Presidente dell'organo collegiale dovrà essere in grado di accertare la **regolare costituzione** della **riunione** identificando in modo certo i partecipanti attraverso l'**appello nominale** dei presenti in videoconferenza;
- la riunione dovrà essere svolta in **forma simultanea** e ogni partecipante deve seguire "**in diretta**", non essendo possibili, a pena di nullità della riunione, forme di partecipazione in differita;
- il **segretario** dovrà trovarsi nel luogo indicato nell'avviso di convocazione;
- i mezzi di telecomunicazione utilizzati per lo svolgimento delle riunioni dovranno assicurare a ciascun partecipante la **possibilità di intervenire attivamente** nella discussione e non limitarsi a consentirgli un ruolo meramente passivo di ascolto.
- Il **verbale** della riunione potrà essere redatto anche successivamente, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario verbalizzante o del notaio se siamo in presenza di un atto pubblico.

Qualora l'associazione non sia in grado, data la mancanza di dotazioni informatiche o per mancanza di competenze, di convocare l'assemblea o il magistrato, l'approvazione del bilancio potrà essere rimandata a data da destinarsi, entro il 31 ottobre, inviando un'apposita comunicazione agli associati.

Anche le riunioni del **Collegio sindacale** possono svolgersi con modalità virtuali, così come precisato da Assonime che ha interpretato in via estensiva la massima n. 187 del Notariato di Milano, rispettando le indicazioni sopra riportate. E' possibile, in via eccezionale e in casi estremi, che nessuno dei sindaci e dei responsabili dell'ente sia fisicamente presente nella sede, a condizione che ai componenti dell'organo di controllo sia consentito di acquisire i documenti richiesti. Il **verbale** della riunione del collegio, redatto da un componente, potrà essere approvato tramite condivisione dello stesso da parte degli altri componenti. La sottoscrizione del verbale potrà avvenire anche da parte del solo presidente previa delega espressa nel verbale. La trascrizione dei verbali sull'appositi libro del collegio sindacale sarà inevitabilmente ritardata per cause non dipendenti dalla volontà degli stessi sindaci.



- **Servizi sociali e volontariato:** Con un'apposita circolare, la n. 1 del 27 marzo 2020, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito un quadro normativo più preciso sul tema alla luce delle restrizioni previste almeno fino al 13 aprile dall'emergenza coronavirus. Il ministero del Lavoro afferma che l'**attività di volontariato è permessa** nell'ambito dei servizi sociali necessari a soddisfare bisogni fondamentali degli individui in condizione di svantaggio e fragilità. Sono tali servizi strumentali a tutelare il diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (quali, ad esempio, l'assistenza, l'alimentazione, l'igiene, il disbrigo di pratiche amministrative non procrastinabili).  
Gli **spostamenti** (sia all'interno del proprio Comune che fra Comuni limitrofi) dei **volontari** che operano in tali ambiti sono considerati "**necessari**" proprio per soddisfare esigenze primarie degli individui, e sono quindi ammessi (previa compilazione dell'apposito **modulo di autodichiarazione**) senza incorrere nelle sanzioni previste. La circolare ministeriale ribadisce comunque in modo chiaro che la continuità dei servizi sociali può avvenire solamente rispettando le **misure precauzionali** disposte a tutela della salute pubblica e dei singoli volontari e operatori, i quali devono essere messi nelle condizioni di operare in **sicurezza**, rispettando la **distanza interpersonale** di almeno un metro (e, laddove possibile, privilegiando i contatti a distanza) ed utilizzando gli appositi **dispositivi di protezione individuale**.
- **Proroga registrazioni di contratti di affitto e riduzioni di canone:** Il termine per registrare i contratti di locazione o gli accordi di rinegoziazione, ove scadano tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, beneficia della **proroga al 30 giugno 2020**, sia per gli atti da registrare telematicamente, che per gli atti da registrare in forma cartacea. Al contrario il termine per il pagamento dell'imposta di **registro annuale è escluso** dalla **proroga**. La conferma giunge dalla circolare n. 8/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate del 03.04.2020. La circolare afferma, però, che se il contribuente non si avvale di tutto il maggior termine previsto per legge, ma procede alla registrazione durante il periodo di moratoria, deve anticipare il momento di pagamento dell'imposta alla data in cui esegue la registrazione. Per i contribuenti in difficoltà economica provocata dall'epidemia dovrebbe comunque essere invocabile la causa di **forza maggiore** come circostanza di non punibilità, anche se la circolare prevede che la sussistenza della causa di forza maggiore è demandata ad un esame caso per caso da svolgersi da parte dei singoli uffici provinciali.
- **Documento di trasporto e fattura:** L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E/2020 (risposta 1.8), ha precisato che l'emergenza sanitaria non ha riflessi sulle regole per



l'**emissione** e la **trasmissione** del documento di trasporto (Ddt). L'**emissione** delle **fatture** non è un adempimento che può essere annoverabile fra quelli sospesi per effetto delle disposizioni previste dall'art. 62 del decreto "Cura Italia". L'Agenzia precisa come la fattura, sia essa analogica o elettronica, non rappresenti soltanto un adempimento di natura tributaria, ma costituisca altresì un documento "destinato alla controparte contrattuale" e conseguentemente, uno strumento indispensabile ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione IVA da parte del cessionario o committente che, diversamente, si vedrebbe negato l'esercizio di tale diritto per un consistente lasso di tempo, così come per la deducibilità fiscale del costo sostenuto. La circolare 8/E/2020 ribadisce che i documenti di trasporto (al pari della fattura immediata) possono anche non scortare i beni, ma devono essere spediti entro il giorno in cui è iniziato il trasporto; a tal fine può essere utilizzato il servizio postale o un corriere e ci si può anche avvalere degli strumenti elettronici già validati dalla prassi, come i sistemi informativi che consentono la materializzazione di dati identici presso l'emittente e il destinatario (ad esempio il pdf del documento da allegare a un'email o una pec).

- **Coronavirus e licenziamenti:** Il decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020) ha previsto il **divieto di licenziamento fino al 30.04.2020** per i **lavoratori-genitori conviventi** di una **persona con disabilità** e che, quindi, devono assentarsi dal lavoro per accudirlo a causa della sospensione dell'attività dei centri socio-assistenziali. Inoltre, è stato previsto, per il periodo 17.03.2020-15.05.2020, il divieto di procedure di licenziamento collettivo per messa in mobilità o per riduzione del personale, così come i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Al contrario, sono ancora legittimi i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
- **Nuove Sospensioni di versamenti tributari e contributivi:** A seguito della pubblicazione del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 art. 18 ("decreto liquidità"), agli enti non commerciali compresi gli **enti del Terzo settore** che **svolgono attività istituzionale di interesse generale non** in regime **d'impresa sono sospesi**, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i **termini dei versamenti** in autoliquidazione relativi:
  - alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;





CONFEDERAZIONE  
NAZIONALE  
MISERICORDIE D'ITALIA

- ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I **versamenti sospesi** sono **effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o mediante **rateizzazione** fino ad un **massimo di 5 rate mensili di pari importo** a decorrere **dal** medesimo mese di **giugno 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Restano valide le sospensioni previste dal decreto legge "Cura Italia" specificate nelle precedenti circolari.

Il documento sarà oggetto di aggiornamento continuo sulla base degli ulteriori interventi chiarificatori dei prossimi giorni e di eventuali altri provvedimenti normativi.

Per chiarimenti potete inoltrare un quesito alla mail [consulenze@misericordie.org](mailto:consulenze@misericordie.org)

Un fraterno saluto.

Il Presidente  
Roberto Trucchi